

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 14/05/2026

FATTO

Con ricorso presentato in data 19.02.2026, il consumatore espone di aver concluso con l'intermediario, in data 16.04.2019, un contratto di cessione del quinto dello stipendio (n. *103), per un capitale lordo mutuato di € 32.400,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 270,00 ciascuna. Riferisce che il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza in data 30.06.2023, dopo il pagamento di 50 rate. Afferma di non aver ricevuto la restituzione degli oneri economici connessi al contratto in proporzione alle rate residue, secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*. In data 17.12.2025 ha esperito infruttuosamente reclamo. Con il ricorso, ha quindi chiesto la restituzione della quota degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata pari ad € 416,21, nonché il rimborso dell'importo di € 153,71 addebitato a titolo di commissione di estinzione anticipata, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, gli interessi legali a decorrere dalla data del reclamo, nonché le spese legali quantificate in € 200,00 o nel diverso importo determinato in via equitativa dal Collegio.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario afferma che il contratto oggetto del presente procedimento è stato stipulato in data 16.04.2019 con altro intermediario cedente e che, successivamente, per effetto della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, si era verificata un'ipotesi di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto, anche per mezzo del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità, come previsto dal D.P.R. n. 180/50. Il contratto è stato quindi definito mediante

versamento complessivo di € 16.065,51 in data 11.08.2023 da parte dell'ex datore di lavoro del ricorrente. Sostiene che non si è verificato il presupposto dell'estinzione anticipata di cui all'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in quanto il rimborso del prestito è stato effettuato dall'ex datore di lavoro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente e della decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 16 delle Condizioni Generali di contratto. Eccepisce che non risultano quote versate in eccedenza da restituire al ricorrente, che la commissione di estinzione anticipata è stata applicata in misura conforme all'art. 125-sexies TUB e che la pretesa di ristoro delle spese di assistenza legale è infondata. Ha concluso per il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

In primo luogo il Collegio esamina l'eccezione dell'intermediario secondo cui la fattispecie in esame non integrerebbe un'estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB, in quanto il finanziamento si è estinto non per scelta volontaria del consumatore, bensì a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., con saldo del debito residuo effettuato dalla società ex datrice di lavoro mediante versamento del TFR e delle altre indennità spettanti.

Tale eccezione non è accoglibile. Costituisce orientamento costante e consolidato dei Collegi ritenere che il diritto all'equa riduzione del costo del finanziamento e alle relative restituzioni, di cui all'art. 125-sexies TUB, spetti al consumatore anche quando l'estinzione avvenga per effetto della cessazione del rapporto di lavoro e il debito venga saldato tramite somme di pertinenza del cliente, e in particolare mediante il versamento del TFR. In tali ipotesi, il finanziamento è comunque estinto attraverso risorse economiche che appartengono al lavoratore cedente, sicché la circostanza che la decadenza dal beneficio del termine sia stata determinata dalla perdita del posto di lavoro non muta la natura restitutoria del diritto riconosciuto dalla norma (*ex multis*, Collegio di Milano, decisioni nn. 2784/2025 e 11932/2024).

Accertato il diritto del ricorrente alla restituzione degli oneri non maturati, dalla documentazione in atti risulta che il contratto oggetto di controversia è stato sottoscritto in data 16.04.2019 e dunque anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. Al caso in esame si applica pertanto l'art. 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, successivamente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nonché dall'art. 27 del decreto legge n. 104/2023, c.d. decreto Omnibus, convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale disciplina impone di riconoscere al consumatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale non solo degli interessi, ma di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le sole imposte.

Secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), in assenza di diversa pattuizione contrattuale, i costi ricorrenti devono essere rimborsati secondo il criterio del *pro rata temporis*, mentre i costi *up front* devono essere retrocessi mediante il criterio della curva degli interessi, in analogia con il regime previsto per gli interessi corrispettivi.

Dalla documentazione contrattuale in atti, risulta che le spese fisse contrattuali sono qualificate come costi *up front*, ovvero come costi sostenuti interamente al momento della conclusione del contratto

senza correlazione alla durata effettiva del finanziamento, e sono pertanto soggette a rimborso secondo il criterio della curva degli interessi.

Applicando i criteri sopra indicati e tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, risulta che l'importo degli oneri non maturati spettanti al ricorrente è pari a € 168,73, arrotondato ad € 169,00, secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito		€ 22.991,84		TAN		7,25%			
Durata del prestito in anni		10		Importo rata		270,00			
Numero di pagamenti all'anno		12		Quota di rimborso pro rata temporis		68,33%			
Data di inizio del prestito		31/05/2018		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi		37,60%			

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese fisse contrattuali				460,00	Upfront	37,60%	168,73	0,00	168,73
Totale				460,00					168,73

Campi da valorizzare

Con riferimento alla richiesta di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione anticipata o comunque in eccedenza, la pretesa risulta del tutto generica e non è supportata da alcuna evidenza probatoria, il cui onere, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi, ricade sul ricorrente. In assenza di qualsiasi documentazione a sostegno, la domanda non può trovare accoglimento su questo profilo.

Quanto alla commissione di estinzione anticipata di € 153,71, il ricorrente formula la domanda in termini generici, senza produrre allegazioni a supporto della propria contestazione né formulare ulteriori argomentazioni in ordine al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 125-sexies TUB. Dalla documentazione in atti risulta che l'importo addebitato a tale titolo corrisponde all'1% del capitale residuo al momento dell'estinzione, in presenza di una durata residua superiore a un anno, in conformità al limite legale fissato dall'art. 125-sexies, comma 2, TUB. In assenza di allegazioni specifiche idonee a dimostrare che l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, secondo il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909/2020, la domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata non può trovare accoglimento.

In conformità all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5304/2013, gli interessi legali devono essere riconosciuti dalla data del reclamo sino al saldo.

Infine, la domanda di rimborso delle spese legali non può essere accolta secondo i criteri enunciati dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4580/2025.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 169,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte

ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE